

P.U N. 44/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA

Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Antonietta Sacco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli art. 67 e ss. CCII
iscritto

al numero di ruolo sopra riportato, promosso in proprio da:

ANNA MARIA SILVESTRO, nata a Domodossola il 31 marzo 1973, residente a Domodossola,
alla via Sant'Antonio n. 11, ove elegge domicilio,

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 25.09.2025, la ricorrente SILVESTRO ANNA MARIA ha proposto domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, predisposto con l'ausilio dell'avv. Perna La Torre in veste di gestore della crisi designato dall'OCC.

La proposta ed il piano, così come integrati e modificati con deposito del 27.10.2025, sono stati ritenuti ammissibili e, con decreto del 7.11.2025, emesso ai sensi dell'art. 70, co.1 CCII, è stata disposta la pubblicazione dei predetti atti nell'apposita area del sito internet istituzionale del Tribunale di Verbania, onerando il gestore della crisi di darne altresì comunicazione a tutti i creditori. Alla scadenza del termine di cui all'art. 70 co. 6 CCII, il gestore della crisi ha documentato di aver provveduto alle comunicazioni di rito senza ricevere osservazione alcuna.

Può pertanto esaminarsi la domanda di omologa proposta.

Preliminarmente, in questa sede, deve confermarsi il giudizio circa l'ammissibilità del piano e della proposta già espresso con il richiamato decreto del 7.11.2025.

Occorre osservare, infatti, che sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che la ricorrente risiede in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Verbania.

La domanda è corredata della documentazione richiesta dall'art. 67, co. 2 CCII. È stata allegata, inoltre, la relazione ex art. 68, co. 2 CCI redatta dell'OCC nella persona del gestore della crisi avv. Luca Perna La Torre, che contiene tutte le indicazioni e le valutazioni richieste dalla legge, nonché l'attestazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.



Quanto ai presupposti soggettivi, la ricorrente ha provato la propria qualità soggettiva di consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e) CCII, dal momento che i propri debiti sono stati assunti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale; la sig.ra Silvestro, infatti, aveva svolto attività di impresa che, tuttavia, è cessata a far data dal 1998 e i cui debiti risultano del tutto saldati. Attualmente, la ricorrente è lavoratrice dipendente in Svizzera come frontaliera.

L'esposizione debitoria della ricorrente deriva in misura assolutamente prevalente dai crediti residui vantati da società erogatrici di finanziamenti, ciascuno di essi aperto per chiudere ed estinguere il precedente, e in minima parte da debiti per imposte e tasse (in alcun modo riconducibili alla pregressa attività professionale svolta), risultando così la ricorrente gravata da debiti complessivamente pari ad euro 66.699,68.

A fronte di importanti e sopravvenuti problemi di salute, la debitrice istante – che vive da sola - ha visto una contrazione importante del proprio reddito stipendiale, che, se negli anni 2022-2024 si attestava intorno ai 34.000,00 / 38.000,00 Franchi svizzeri (all'incirca, €.36.000,00/40.000,00), ovvero € 3.000,00/3.300,00 al mese, esso è diminuito, nel corrente anno 2025, a circa 2.400,00 franchi mensili (circa €. 2.560,00, importo dal quale va dedotta la somma necessaria al proprio mantenimento quantificata in euro 1775,00 mensili, comprensiva delle spese di trasporto in Svizzera e di quelle occorrenti per le proprie cure).

Alla luce delle richiamate circostanze, quindi, risulta di tutta evidenza come la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento, da intendersi come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore”, vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza).

Invero, nel caso di specie, l'incapacità di pagamento dei debiti scaduti si è già manifestata attraverso l'accordata rateizzazione del debito con Agenzia delle Entrate e Riscossione per euro 115,00 mensili; risulta poi, di tutta evidenza, l'oggettiva impossibilità di coprire con il proprio stipendio (al netto delle somme destinate al proprio mantenimento) le rate a scadere dei finanziamenti di AGOS, ammontanti a complessivi euro 750 mensili circa.

Non ricorrono, inoltre, come rilevato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 CCII, atteso che la ricorrente non risulta sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti alla domanda, né che abbia beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte.

Non sussiste, altresì, l'ulteriore condizione ostativa di cui all'art. 69 CCII, ossia l'evidenza che la debitrice abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Deve ritenersi, infatti, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che al momento



dell'assunzione delle obbligazioni inadempite, la ricorrente potesse far fronte su un considerevole stipendio mensile (di oltre 3.000 franchi), idoneo a coprire le rate dei finanziamenti contratti.

Invero, la causa del sovraindebitamento pare riferibile alle sopravvenute e gravi problematiche di salute che hanno determinato, di converso, una notevole riduzione del reddito mensile nell'ultimo anno.

Quanto al contenuto della proposta, occorre osservare che la ricorrente propone il pagamento mensile di €. 550,00 per 6 anni, ovvero 72 mensilità, pari ad €. 39.600,00. A detto importo deve aggiungersi la somma di €. 7.464,00 così come accantonata con le due polizze assicurative accese con Generali, riscattabili a febbraio ed a marzo 2026 e, quindi, rimettibili ai creditori in un'unica soluzione al momento del riscatto, e così per una somma complessiva di €. 47.064,00 messa a disposizione del ceto creditorio.

Il piano, in particolare, prevede che sarà interamente soddisfatto, in prededuzione, il compenso dell'OCC, che sarà integralmente pagato il credito privilegiato del Comune di Domodossola, nonché – per la quota di privilegio - anche il credito vantato da ADER, e ciò mediante la provvista che sarà ricavata sia dall'incasso delle polizze assicurative (e pertanto tra febbraio e marzo 2026), sia dall'incasso dei ratei offerti dalla debitrice ed in scadenza immediatamente successiva, così da rispettare il biennio *ex lege* previsto per il pagamento dei creditori privilegiati, ai quali verranno altresì corrisposti gli interessi che matureranno fino all'effettivo pagamento (ex art. 67, comma 4 ult. periodo CCII).

Tutti gli altri creditori (chirografari), nonché la quota al chirografo del credito di Agenzia delle Entrate e Riscossione (per €. 4.875,43), verranno soddisfatti nella misura del 68,37 % del rispettivo credito. E' necessario, peraltro, precisare che la ricorrente ha concordato con l'Ente della Riscossione una rateazione mensile di euro 115,00 per il pagamento del proprio debito, che, tuttavia, a seguito dell'eventuale omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, verrà meno.

La proposta, in conclusione, assicura il rispetto delle cause legittime di prelazione.

Essa, inoltre, anche alla luce delle valutazioni espresse dal gestore della crisi, appare ammissibile, così come il piano risulta fattibile.

Come risulta, poi, dalla relazione del gestore ai sensi dell'art. 70, co. 6 CCII depositata il 2.12.2025, nel termine concesso ai creditori, non sono pervenute osservazioni in merito all'ammissibilità della proposta ed alla fattibilità del piano; in ogni caso, appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

Infine, quanto al compenso per l'OCC, fermo il diritto ad accantonare le quote necessarie al pagamento del proprio compenso, e salva la possibilità di liquidare acconti in caso di esecuzione di



un progetto di riparto parziale, la liquidazione del compenso dell' Occ e l'autorizzazione al relativo pagamento avverrà solo al termine della corretta e integrale esecuzione del piano.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da SILVESTRO ANNA MARIA e deve essere omologato, sussistendone tutti i presupposti di legge.

P.Q.M.

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da SILVESTRO ANNA MARIA, nata a Domodossola il 31 marzo 1973, residente a Domodossola, alla via Sant'Antonio n. 11;
- dispone che la debitrice effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato, avvertendola che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70 comma 1 CCI;
- dà atto che il piano del consumatore omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70 CCI;
- dispone che, per effetto dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte di creditori con causa o titolo anteriore;
- dispone che il Gestore OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, resolvendo le eventuali difficoltà e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCI;
- dispone che il Gestore depositi ogni sei mesi un rapporto riepilogativo delle attività svolte e riferisca sullo stato di esecuzione del piano; il Gestore terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenterà al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito; il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzerà il pagamento;
- dispone che il Gestore OCC provveda all'accantonamento del proprio compenso;
- dispone che la presente sentenza, unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come modificato a seguito di integrazione, entro 48 ore dalla comunicazione, sia pubblicata a cura del gestore della crisi sul sito internet di questo Tribunale, previo oscuramento dei dati sensibili, con particolare riguardo a condizioni sanitarie o sociali, del debitore e del nucleo familiare, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori ex art. 70 CCII;
- dichiara la chiusura della procedura;



Dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al gestore della crisi e alla ricorrente.

Così deciso in Verbania, il 29.12.2025

Il Giudice

Dott. Antonietta Sacco

